



COMUNE DI NOICÀTTARO

(Provincia di Bari)

UFFICIO ELETTORALE



AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI D'ASSISE DI APPELLO

IL SINDACO

VISTO l'art.21 della legge 10 aprile 1951, n.287, sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'art.3 della legge 5 maggio 1952, n.405,

INVITA

tutti i cittadini, residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte d'Assise di Appello.

Le domande, indirizzate al **Comune di Noicàttaro – Ufficio Elettorale** -, disponibili presso lo stesso ufficio e sul sito www.comune.noicattaro.bari.it-sezione servizio elettorale, dovranno essere corredate del titolo di studio e pervenire entro il **31 luglio del corrente anno**.

NOICATTARO, 01/04/2021

IL SINDACO
Raimondo INNAMORATO

Estratto della legge 10 aprile 1951, n.287

Art. 9 – I Giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimenti dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo, per le Corti di Assise e di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo per le Corti di Assise di appello.

Art. 10 - I Giudici popolari delle Corti d'Assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- 1) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- 2) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- 3) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.